SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Milano

Libera Università «Maria SS. Assunta» di Roma

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 aprile 1998, n. 264.

Regolamento recante norme per l'impiego di ingredienti consentiti nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e fresche.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari;

Visto l'articolo 30 della citata legge n. 580/1967, con il quale è conferita al Ministro della sanità la potestà di autorizzare, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gli ingredienti alimentari da consentirsi nella produzione delle paste alimentari speciali secche, stabilendo del pari le modalità di impiego, di produzione e di commercializzazione;

Visto, altresì, l'articolo 33 della medesima legge n. 580/1967, con il quale è consentita la produzione delle paste alimentari fresche nell'osservanza di quanto stabilito per le paste alimentari secche dalla legge stessa, salvo che per il tenore di umidità e di acidità;

Visti i decreti ministeriali 27 settembre 1967, 16 maggio 1969 e 20 marzo 1981, con i quali è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 580/1967, l'impiego di alcuni ingredienti alimentari nella produzione delle paste speciali secche e delle paste alimentari fresche;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, relativo a attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, concernente attuazione delle direttive (CEE) n. 71/118, n. 75/431, n. 78/431 e n. 78/50 relative a problemi igienico-sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, nonché della direttiva (CEE) 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, concernente regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, concernente regolamento di attuazione della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi di carni macinate e delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 537, concernente attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, concernente regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, concernente attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, concernente attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, relativo a attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, relativo a regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, relativo a attuazione delle direttive 93/43/CE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo a attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Considerato che l'evoluzione delle tecnologie di produzione e le nuove esigenze di mercato hanno reso necessario un aggiornamento dell'elenco degli ingredienti consentiti nella produzione delle paste speciali secche e delle paste alimentari fresche;

Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanità con le note in data 26 ottobre 1992 e 27 luglio 1994;

Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità in data 22 febbraio 1995 e 14 febbraio 1996;

Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche alle paste alimentari spe-

ciali secche e alle paste alimentari fresche originarie dai Paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;

Vista la comunicazione alla Commissione delle Comunità europee effettuata in data 11 giugno 1996, ai sensi della direttiva 83/189/CEE e successive modifiche;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;

Ritenuto di non poter compiutamente aderire per l'eccessiva complessità dell'adempimento al suggerimento richiesto dal Consiglio di Stato in merito alla espressa citazione ed esplicitazione nel preambolo di tutte le normative anche comunitarie che si riferiscono indirettamente alle materie oggetto di trattazione;

Ritenuto, peraltro, che al predetto suggerimento possa darsi corso limitatamente alla indicazione delle fonti normative che rivestono una particolare rilevanza sotto il profilo sanitario per origine, deperibilità e suscettibilità di contaminazione dei prodotti, normative oltretutto in continua evoluzione in sede comunitaria;

Ritenuto, altresì, di non poter accogliere il suggerimento del medesimo Consiglio di Stato in merito alla previsione specifica delle disposizioni relative alle modalità di conservazione dei prodotti alimentari deperibili, riportata all'articolo 4, comma 2, in luogo del riferimento generico «normativa vigente», in quanto la normativa sulle temperature di trasporto, di deposito e di conservazione per la vendita è materia sulla quale la Commissione della Unione europea si è riservata la facoltà di legiferare, conformemente all'orientamento già adottato dalla stessa Commissione della Unione europea in alcune direttive del settore dei prodotti di origine animale;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 443 del 16-30 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 1 del 7 gennaio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 22 gennaio 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e fresche, è consentito impiegare nell'impasto:

a) malto;

b) glutine;

c) germe di grano duro;

d) proteine lattiche idrosolubili;

e) verdure, prodotti ortofrutticoli e loro derivati;

f) funghi eduli, tartufi;

g) aromi naturali, spezie, piante o parti di piante aromatiche commestibili.

2. Le paste alimentari speciali, secche e fresche, prodotte con aggiunta di malto devono possedere un contenuto in zuccheri riducenti non inferiore al 10 per cento sulla sostanza secca.

3. Nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e fresche, il germe di grano duro non può essere impiegato in quantità inferiore al 3%.

4. Nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e fresche, le proteine lattiche idrosolubili, aventi un contenuto minimo di sostanze azotate (N × 6,38) del 50% riferito alla sostanza secca proteica, non possono essere impiegate in quantità inferiori al 3%.

Art. 2.

1. Nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e fresche, è consentito impiegare nel ripieno:

a) carni di tutte le specie animali commestibili;

b) latte alimentare e prodotti lattiero-caseari;

c) prodotti della pesca conservati in recipienti ermeticamente chiusi o sterilizzati;

d) ovoprodotti;

e) oli e grassi alimentari;

f) farine alimentari e loro derivati, derivati del frumento, pangrattato, grissini, prodotti da forno anche dolciari, zuccheri;

g) verdure e prodotti ortofrutticoli e loro derivati;

h) funghi eduli, tartufi;

i) condimenti, idrolizzati proteici ed estratti alimentari;

l) aromi, spezie, piante o parti di piante aromatiche commestibili.

Art. 3.

1. Gli ingredienti, sia dell'impasto che del ripieno, possono essere utilizzati, fatta eccezione per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, freschi, preparati, trasformati o comunque conservati.

Art. 4.

1. Le paste alimentari speciali fresche destinate ad essere vendute allo stato sfuso devono essere contenute, durante la fase del trasporto dal luogo di produzione a quello di vendita, in imballaggi che assicurino una adeguata protezione da agenti esterni.

2. Le paste alimentari speciali fresche sono soggette nelle fasi di trasporto, di deposito e di esposizione per la vendita al rispetto delle modalità di conservazione per i prodotti alimentari deperibili prescritte dalla normativa vigente.

Art. 5.

1. Alla etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità delle paste alimentari speciali, secche e fresche, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

2. Le paste alimentari speciali, secche e fresche, contenenti ovoprodotti non possono riportare la denominazione di vendita prevista dall'articolo 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, qualora gli ovoprodotti siano stati impiegati nel ripieno ma non nell'impasto delle medesime.

Art. 6.

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle paste alimentari speciali, secche e fresche, legalmente prodotte o commercializzate in un altro Stato membro della Comunità europea e a quelle originarie da Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Art. 7.

1. Sono abrogati i decreti ministeriali 27 settembre 1967, 16 maggio 1969 e 20 marzo 1981 citati nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 aprile 1998

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 23

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 30 della legge 4 luglio 1967, n. 580, così recita:

«Art. 30. — È consentita la produzione di paste speciali contenenti vari ingredienti alimentari. Tali ingredienti debbono essere autorizzati con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'industria, per il commercio e per l'artigianato. Nel decreto sono stabilite le norme e le modalità per l'impiego e, al caso, per la produzione, il commercio e la conservazione e, ove necessario, la prescrizione della data di fabbricazione e la durata di conservabilità degli ingredienti autorizzati.

Le paste speciali devono essere prodotte esclusivamente con semola; tali paste devono essere poste in commercio con la denominazione "pasta di semola di grano duro", seguita dalla specificazione degli ingredienti aggiunti.

Sulle confezioni devono essere indicati gli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso e gli estremi del decreto di autorizzazione degli ingredienti stessi.

Per le paste con l'aggiunta di carne devono essere indicate sull'involucro o recipiente che le contiene anche la data di fabbricazione, la durata di conservabilità e le modalità di conservazione».

— L'art. 33 della legge 4 luglio 1967, n. 580, così recita:

«Art. 33. — È consentita la produzione di paste alimentari fresche.

Nella produzione di tali paste devono essere osservate le prescrizioni stabilite nei precedenti articoli per le paste alimentari secche, salvo che per l'umidità. L'acidità non deve superare il limite di gradi 6; per la pasta alimentare fresca con l'aggiunta di carne il limite massimo di acidità è stabilito in gradi 7.

È consentito l'uso delle farine di grano tenero.

La pasta fresca all'uovo deve essere prodotta esclusivamente con uova fresche.

Il limite di umidità è stabilito nel 30 per cento per le paste alimentari fresche, poste in vendita in confezioni sigillate, che siano realizzate sotto vuoto o sterilizzate, in banda stagnata o formata di materia plastica».

— I decreti ministeriali 27 settembre 1967, 16 maggio 1969 e 20 marzo 1981 sono stati pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 2 ottobre 1967, n. 127 del 21 maggio 1969 e n. 152 del 4 giugno 1981.

— Gli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, relativa all'accordo su spazio economico europeo, così recitano:

«Art. 11. — Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

«Art. 12. — Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

98G0319

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici della direzione regionale delle entrate per il Piemonte.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento

delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerata la necessità di procedere alla seconda parte della disinfestazione dei locali in cui è sita la direzione regionale delle entrate per il Piemonte il giorno 7 luglio 1998;

Decreta:

L'irregolare funzionamento degli uffici della direzione regionale delle entrate per il Piemonte con sede in Torino è accertato nel giorno 7 luglio 1998, dalle ore 14 alle ore 18.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 8 luglio 1998

p. *Il direttore:* MOLÈ

98A7143

DECRETO 8 luglio 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Novara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Novara ha comunicato l'irregolare funzionamento del proprio ufficio nel giorno 30 giugno 1998, per adesione del personale allo sciopero per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Novara è accertato nel giorno 30 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 8 luglio 1998

p. *Il direttore:* MOLÈ

98A7144

DECRETO 8 luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Novara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio I.V.A. di Novara ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio nel giorno 30 giugno 1998, per adesione del personale allo sciopero indetto per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Novara è accertato nel giorno 30 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 8 luglio 1998

p. *Il direttore:* MOLÈ

98A7145

DECRETO 8 luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio della direzione regionale delle entrate per il Piemonte - sezione staccata di Novara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento

delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore della direzione regionale delle entrate per il Piemonte - sezione staccata di Novara, ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio nel giorno 30 giugno 1998, per adesione del personale allo sciopero indetto per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della direzione regionale delle entrate per il Piemonte - sezione staccata di Novara, è accertato nel giorno 30 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 8 luglio 1998

p. *Il direttore:* MOLÈ

98A7146

DECRETO 8 luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Novara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Novara ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio nel giorno 30 giugno 1998, per adesione del personale allo sciopero indetto per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento del registro di Novara è accertato nel giorno 30 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 8 luglio 1998

p. *Il direttore:* MOLÈ

98A7147

DECRETO 16 luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici finanziari della Sicilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati uffici finanziari hanno comunicato il mancato funzionamento degli uffici stessi nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bagheria nel giorno 4 luglio 1998;

sezione staccata di Enna della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, ufficio del registro di Enna e commissione tributaria provinciale di Enna nei giorni 6 e 7 luglio 1998;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bagheria nel giorno 4 luglio 1998;

sezione staccata di Enna della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, ufficio del registro di Enna e commissione tributaria provinciale di Enna nei giorni 6 e 7 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 16 luglio 1998

Il direttore: IGNIZIO

98A7148

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cento, in Cento.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento;

Vista la delibera del 20 febbraio 1998, con la quale il Consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 4 e 11 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 4 e 11 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1998

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Art. 4.

Comma 1.

La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

i proventi e le rendite della gestione del proprio patrimonio, dopo aver accantonato una quota almeno pari al *10%* dei proventi stessi ad una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società bancaria conferitaria e dopo aver detratto le spese di gestione;

gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non destinati ad incremento del patrimonio;

i proventi di natura straordinaria, escluse le entrate derivanti dalla cessione di azioni della società conferitaria, da destinarsi ai sensi di legge.

(Omissis).

Art. 11.

(Omissis).

Comma 5.

Non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio di amministrazione coloro che, in qualsiasi momento, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria o di società da quest'ultima controllate e coloro che perdano la qualità di Socio. La decadenza opera di diritto con dichiarazione del Consiglio di amministrazione.

(Omissis).

98A7101

DECRETO 30 luglio 1998.

Determinazione della variazione del saggio di interesse sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442;

Sulla proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Udito il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 28 luglio 1998 e sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza in data 29 luglio 1998;

Decreta:

Il saggio di interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concederà a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto viene determinato nella misura del 5,25 per cento in ragione di anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A7142

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 luglio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Torre Voluta» a r.l., in Corigliano Calabro, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 marzo 1998 effettuata nei confronti della Società cooperativa agricola «Torre Voluta» a r.l., con sede nel comune di Corigliano Calabro (Cosenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Torre Voluta» a r.l., con sede nel comune di Corigliano Calabro (Cosenza), costituita per rogito notaio dott. Antonio Borromeo, in data 25 maggio 1988, repertorio n. 20489, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Azzarà Angelo, nato a Pellaro (Reggio Calabria) il 10 marzo 1937, con studio in Cosenza, via Alimena, n. 109, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7177

DECRETO 21 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Im.Co.» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «Co.Im.Co.» a r.l., con sede in Macerata, via Gioberti n. 7, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Im.Co.» a r.l., con sede in Macerata, costituita per rogito notaio dott. Cardarelli Antonio, in data 2 marzo 1984, repertorio n. 78862, registro società n. 5081, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Macerata, 21 luglio 1998

Il direttore: FORMENTINI

98A7103

DECRETO 21 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Tecnica 2000» a r.l., in Montecassiano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «Tecnica 2000» a r.l., con sede in Montecassiano (Macerata), via Piane Potenza n. 41, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Decreta:

La società cooperativa «Tecnica 2000» a r.l., con sede in Montecassiano, costituita per rogito notaio dott. Alessandrini Calisti Claudio, in data 16 dicembre 1987, repertorio n. 41050, registro società n. 7804, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Macerata, 21 luglio 1998

Il direttore: FORMENTINI

98A7104

DECRETO 21 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Leone» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «Leone» a r.l., con sede in Macerata, via Garibaldi n. 87, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Decreta:

La società cooperativa «Leone» a r.l., con sede in Macerata, costituita per rogito notaio dott. Alessandrini Calisti Claudio, in data 11 febbraio 1991, repertorio n. 49968, registro società n. 9221, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Macerata, 21 luglio 1998

Il direttore: FORMENTINI

98A7105

DECRETO 21 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Femme» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «La Femme» a r.l., con sede in Macerata, via Carducci n. 20, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Decreta:

La società cooperativa «La Femme» a r.l., con sede in Macerata, costituita per rogito notaio dott. Alessandrini Calisti Claudio, in data 18 dicembre 1987, repertorio n. 41075, registro società n. 7594, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Macerata, 21 luglio 1998

Il direttore: FORMENTINI

98A7106

DECRETO 21 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Petriolese» a r.l., in Petriolo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «Petriolese» a r.l., con sede in Petriolo (Macerata), piaggia San Martino n. 4, emerge

che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Decreta:

La società cooperativa «Petriolese» a r.l., con sede in Petriolo, costituita per rogito notaio dott. Alessandrini Calisti Claudio, in data 24 ottobre 1974, repertorio n. 7255, registro società n. 2118, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Macerata, 21 luglio 1998

Il direttore: FORMENTINI

98A7107

DECRETO 21 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Civitanovese» a r.l., in Civitanova Marche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «Civitanovese» a r.l., con sede in Civitanova Marche (Macerata), via San Savino n. 42, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Decreta:

La società cooperativa «Civitanovese» a r.l., con sede in Civitanova Marche, costituita per rogito notaio dott. Alessandrini Calisti Claudio, in data 27 gennaio 1977, repertorio n. 13855, registro società n. 2561, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Macerata, 21 luglio 1998

Il direttore: FORMENTINI

98A7108

DECRETO 21 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «S.C.A.T. - Società cooperativa assistenza tecnica e amministrativa» a r.l., in Montecassiano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «S.C.A.T.» a r.l., con sede in Montecassiano (Macerata), via Cingolani n. 4, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Decreta:

La società cooperativa «S.C.A.T. - Società cooperativa assistenza tecnica e amministrativa» a r.l., con sede in Montecassiano, costituita per rogito notaio dott. Alessandrini Calisti Claudio, in data 30 maggio 1979, repertorio n. 19432, registro società n. 3245, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Macerata, 21 luglio 1998

Il direttore: FORMENTINI

98A7109

DECRETO 21 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Prisma» a r.l., in Corridonia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «Prisma» a r.l., con sede in Corridonia (Macerata), Passo del Bidollo n. 20, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Decreta:

La società cooperativa «Prisma» a r.l., con sede in Corridonia, costituita per rogito notaio dott. Belogi Giuseppe, in data 1° giugno 1991, repertorio n. 80562, registro società n. 9315, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Macerata, 21 luglio 1998

Il direttore: FORMENTINI

98A7110

DECRETO 21 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Val d'Ussita» a r.l., in Ussita.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «Val d'Ussita» a r.l., con sede in Ussita (Macerata), piazza XI Febbraio, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Decreta:

La società cooperativa «Val d'Ussita» a r.l., con sede in Ussita, costituita per rogito notaio dott. Gianferro Pacifico, in data 24 agosto 1973, repertorio n. 3193, registro società n. 319, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Macerata, 21 luglio 1998

Il direttore: FORMENTINI

98A7111

DECRETO 21 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Maceratese del lavoro» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «La Maceratese del lavoro» a r.l., con sede in Macerata, via Spalato n. 54, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzione provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Decreta:

La società cooperativa «La Maceratese del lavoro» a r.l., con sede in Macerata, costituita per rogito notaio dott. Valori Adriano, in data 29 dicembre 1979, repertorio n. 34/970/13600, registro società n. 3419, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Macerata, 21 luglio 1998

Il direttore: FORMENTINI

98A7112

DECRETO 22 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Soda», in Cutro, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 18 giugno 1997 eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Soda», con sede in Cutro (Catanzaro), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Soda», con sede in Cutro (Catanzaro), costituita per rogito notaio dott. Aldo Cerrelli in data 23 luglio 1986, repertorio n. 90084, registro società 2456, tribunale di Crotone, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il rag. Francesco Vergata, nato a Settingiano il 16 luglio 1961 ed ivi residente alla contrada Martelletto n. 91, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7178

DECRETO 22 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Cassa mutualità campana», in Mirabella Eclano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il verbale di ispezione straordinaria (febbraio-aprile 1997) riguardante la società cooperativa Cassa mutualità campana, con sede in Mirabella Eclano (Avellino);

Visto il supplemento ispettivo in data 10 giugno 1998;

Considerato che il nominato sodalizio si trova nelle condizioni di insufficienza patrimoniale previste dall'art. 2540 del codice civile;

Viste le designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza (U.N.C.I.);

Decreta:

La società cooperativa «Cassa mutualità campana», con sede in Mirabella Eclano (Avellino), costituita in data 21 maggio 1987 con rogito notar Franco Colarusso, iscritta al n. 820 del registro società presso il tribunale di Ariano Irpino, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Luigi Errico, nato ad Apice (Benevento) il 22 aprile 1959 ed ivi residente al viale della Libertà, 15/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7179

DECRETO 27 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Masseria nuova», in Grottaglie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 10 giugno 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Masseria nuova», con sede in Grottaglie, costituita per rogito notaio Vincenzo Vinci in data 11 maggio 1982, repertorio n. 14298, registro società n. 14298 del tribunale di Taranto.

Taranto, 27 luglio 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A7150

DECRETO 27 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Noi e l'ambiente», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 10 giugno 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Noi e l'ambiente», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Rosario Pirro in data 25 febbraio 1987, repertorio n. 18367, registro società n. 8707 del tribunale di Taranto.

Taranto, 27 luglio 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A7151

DECRETO 27 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Coo.Sta.Sud», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 10 giugno 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Coo.Sta.Sud», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Angelina Latorraca in data 24 aprile 1991, repertorio n. 28344, registro società n. 11128 del tribunale di Taranto.

Taranto, 27 luglio 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A7152

DECRETO 27 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Scilla», in Lizzano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 10 giugno 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Scilla», con sede in Lizzano (Taranto), costituita per rogito notaio Gianfranco Troise in data 6 gennaio 1974, repertorio n. 19590, registro società n. 3993 del tribunale di Taranto.

Taranto, 27 luglio 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A7153

DECRETO 27 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Alfonso Motolese», in Martina Franca.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 10 giugno 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Alfonso Motolese», con sede in Martina Franca, costituita per rogito notaio Ennio Cisternino in data 10 aprile 1973, repertorio n. 17161, registro società n. 3755 del tribunale di Taranto.

Taranto, 27 luglio 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A7154

DECRETO 27 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Democratica», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 10 giugno 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Democratica», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Giovanni Santarcangelo in data 5 dicembre 1979, repertorio n. 381, registro società n. 5244 del tribunale di Taranto.

Taranto, 27 luglio 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A7155

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 22 luglio 1998.

Invito alla presentazione dei progetti relativi alle tematiche del Programma nazionale di ricerca e formazione per le tecnologie in oncologia.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» e, in particolare, gli articoli 8-13 che disciplinano i programmi nazionali di ricerca;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, lettera *b)*, che, a seguito della soppressione del CIPI, ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica l'approvazione dei programmi nazionali di ricerca di cui all'art. 8 della legge n. 46/1982, già di competenza del soppresso CIPI;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche e integrazioni, che, in attuazione della legge 17 gennaio 1994, n. 47, detta nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 954 dell'8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 232 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1997, e recante le «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto che disciplina i programmi nazionali e i contratti di ricerca;

Visto il decreto n. 512-Ric. del 6 maggio 1998, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1998, con il quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha approvato il Programma nazionale di ricerca e formazione per le tecnologie in oncologia per un intervento massimo di 80.000 milioni di lire;

Ritenuta la necessità di procedere alla pubblicazione del decreto dirigenziale di invito alla presentazione di progetti, in conformità con le disposizioni dell'art. 7 del citato decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti di cui all'art. 2 della legge n. 46/1982, e successive integrazioni — così come richiamati all'art. 3 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 232 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1997, e recante le «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata» — sono invitati a presentare progetti per l'esecuzione delle sottoelencate tematiche in cui si articola il Programma nazionale di ricerca e formazione per le tecnologie in oncologia.

Area 1 - PREVENZIONE

Chemioprevenzione dei tumori.

Tema n. 1. Sviluppo di protocolli sperimentali per la identificazione e la valutazione di efficacia preclinica e clinica di nuovi potenziali agenti preventivi.

Identificazione di nuovi agenti o di associazioni di agenti con potenziale preventivo per le principali patologie neoplastiche umane; dimostrazione del loro meccanismo di azione a livello molecolare, cellulare e di fase del processo di cancerogenesi. Valutazione di efficacia in test preclinici *in vitro e in vivo.* Dimostrazione preliminare di assenza di rischio tossicologico in sistemi sperimentali e/o studi clinici di fase I e di fase II, utilizzando come *endpoints* biomarcatori di effetto o biomarcatori intermedi (surrogati), in soggetti a rischio per le principali neoplasie solide (es.: forti fumatori, soggetti con predisposizione genetica, portatori di adenomi del colon-retto), o in popolazione sana. Studi randomizzati di valutazione della loro tossicità cronica e della loro attività utilizzando biomarcatori intermedi di malattia in soggetti a rischio.

Prevenzione primaria e secondaria.

Tema n. 2. Sviluppo di metodologie innovative per la prevenzione (primaria e secondaria) delle neoplasie.

Generazione di modelli di cancerogenesi, cellulari o animali, rilevanti per lo studio della prevenzione primaria dei tumori umani. Messa a punto e validazione di metodiche *in vitro e in vivo* a breve o medio termine, quali test alternativi al classico saggio di cancerogenesi nell'animale, in grado di valutare effetti non genotossici e il meccanismo di azione di sostanze potenzialmente cancerogene (es.: sistemi *in vitro* con fenotipo non completamente trasformato, modelli animali di tumori spontanei o con prolungata fase di iniziazione), e/o sviluppo di metodologie avanzate per la identificazione di soggetti ad elevato rischio e per la diagnosi precoce delle neoplasie umane ad elevata incidenza. Standardizzazione e validazione di test diagnostici su base biologica, biochimica, genetica, strumentale per la identificazione di rischio elevato e per la diagnosi precoce nell'ambito di studi di screening o diagnosi precoce per almeno una delle principali neoplasie umane. Studi randomizzati di diagnosi precoce e di screening di convalida con utilizzo come *endpoints* di biomarcatori intermedi (surrogati) di incidenza delle principali neoplasie (es.: adenomi del colon-retto, neoplasie intraepiteliali della prostata, della mammella o della cervice uterina, lesioni precancerose dello stomaco e del fegato, leucoplachia del cavo orale, nevi displastici, displasia bronchiale).

Area 2 - DIAGNOSTICA BIO-MOLECOLARE

Tema n. 3. Identificazione di marcatori tumorali e messa a punto di metodologie per la loro determinazione.

Identificazione di marcatori tumorali (es.: prodotti di oncogeni mutati ed antioncogeni, antigeni tumorali, telomerasi) o di geni e antigeni di microorganismi implicati nell'induzione di tumori. Generazione/validazione di reagenti/saggi per la loro determinazione *in vivo/in vitro* (es.: anticorpi naturali e/o ricombinanti, oligonucleotidi, sonde a DNA, kit diagnostici) in campioni tumorali (es.: biopsie, cellule esfoliate).

Tema n. 4. Metodologie per l'analisi di alterazioni molecolari di geni coinvolti nella trasformazione neoplastica o per la preparazione di campioni biologici.

Ottimizzazione e validazione di tecnologie per la preparazione di campioni biologici (es.: estrazione di acidi nucleici da singole cellule o da fluidi corporei) o per la identificazione rapida e su larga scala di alterazioni genetiche dei tumori (es.: PCR-SSCP, DDGE, PTT, microchips o metodologie automatizzate di scansione o di sequenziamento diretto).

Area 3 - DIAGNOSTICA STRUMENTALE PER IMMAGINI

Tema n. 5. Tecnologie diagnostiche per immagini innovative o ottimizzate.

Sviluppo e realizzazione in forma prototipale di nuovi sistemi diagnostici o ottimizzazione di sistemi già in uso.

Tema n. 6. Miglioramento dei supporti alla diagnostica per immagini.

Sviluppo di nuovi mezzi di contrasto, sistemi hardware e software innovativi, per aumentare la sensibilità e la specificità delle metodiche diagnostiche in uso.

Area 4 - TERAPIA

Farmaci antitumorali.

Tema n. 7. Identificazione e validazione di molecole cellulari quali bersagli di farmaci anti-tumorali.

Identificazione e validazione funzionale di molecole cellulari (es.: antigeni tumore-associati, componenti della matrice extracellulare, recettori, trasduttori del segnale, chinasi, fosfatasi, proteasi, modulatori dell'apoptosi, fattori trascrizionali) coinvolte in funzioni cellulari cruciali per il processo di trasformazione neoplastica (es.: proliferazione, apoptosi, differenziazione, metastatizzazione, chemioresistenza, angiogenesi) quali bersagli di farmaci e/o predittori di risposta alla terapia, e/o messa a punto di saggi biologici o biochimici per lo screening di repertori di diversità (librerie cDNA, librerie peptidiche, librerie di composti chimici o naturali) e di sistemi di produzione delle molecole identificate.

Tema n. 8. Ottimizzazione di meccanismi di rilascio e trasporto dei farmaci anti-tumorali.

Messa a punto, sviluppo e validazione di sistemi per aumentare la solubilizzazione e l'assorbimento di farmaci idrofobici (es.: polimeri cross-reticolati o lineari, liposomi), o l'assorbimento di farmaci idrofilici ad alto peso molecolare (es.: nano-particelle lipidiche), o il rilascio lento di farmaci (es.: sistemi programmabili, sistemi ceramici biocompatibili) o la selettività di azione di farmaci verso particolari tessuti (es.: preparazioni colloidali/microinclusioni per il tessuto epatico),

e/o identificazione e validazione di molecole che consentano di veicolare specificamente alle cellule tumorali effettori biologici o farmaci (es.: citochine o liganditossine ad attività citotossica, anticorpi monoclonali per farmaci citotossici e radionuclidi). Messa a punto di sistemi di produzione delle molecole identificate.

Tema n. 9. Messa a punto di procedure sperimentali e metodi di screening per lo sviluppo di nuovi farmaci.

Uso di collezioni di sostanze naturali (es.: sostanze prodotte da microorganismi) e identificazione dei bersagli molecolari cellulari. Messa a punto di saggi biologici e tecnologie robotiche per lo screening *(High Throughput Screening)* della loro attività antitumorale ed eventuale sviluppo e utilizzo di tecniche combinatoriali sulla base delle strutture isolate dalle sorgenti naturali, e/o sviluppo di analoghi di farmaci con convenzionale meccanismo d'azione (es.: alchilanti, intercalanti, antimetaboliti, inibitori delle tubuline, inibitori della topoisomerasi).

Immunoterapia.

Tema n. 10. Tecniche di manipolazione funzionale o genetica di cellule coinvolte nella risposta immune per protocolli di immunoterapia.

Ottimizzazione di tecniche di manipolazione funzionale (es.: selezione, differenziamento ed espansione in vitro) e genetica (es.: trasferimento di geni suicidi o geni codificanti citochine o antigeni tumorali) di cellule autologhe o allogeniche coinvolte nella risposta antitumorale (es.: linfociti T, cellule NK, cellule dendritiche, macrofagi) per protocolli di immunoterapia nell'uomo.

Tema n. 11. Meccanismo di azione e validazione di molecole regolatrici della risposta immune in approcci di immuno e vaccino terapia.

Identificazione e studio delle molecole coinvolte nella regolazione della risposta immune (es.: citochine, molecole costimolatorie) e messa a punto di protocolli o saggi (che utilizzano, ad esempio, analoghi strutturali sintetici) per la validazione funzionale del loro impiego nell'immunoterapia antitumorale. Produzione di reagenti per l'identificazione di parametri biologici rilevanti per la vaccinoterapia antineoplastica.

Terapia genica.

Tema n. 12. Sviluppo di terapie anti-tumorali basate sul trasferimento genico.

Ottimizzazione dei protocolli di trattamento con acidi nucleici (es.: oligonucleotidi antisenso) o con trasferimento genico mediante modificazione di vettori plasmidici o virali (es.: retrovirus, adenovirus), dei promotori in essi contenuti (es.: promotori attivabili) o della loro specificità di infezione (modificazione dell'interazione virus-cellula) e messa a punto di protocolli di trasferimento genico in cellule umane primarie (es.: precursori ematopoietici, cellule tumorali) per l'ottenimento di fenotipi di rilevanza anti-tumorale (es.: induzione della chemioresistenza nei precursori ematopoietici, reversione della chemioresistenza e/o della resistenza alla induzione di apoptosi nelle cellule tumorali, inibizione dell'angiogenesi indotta dalle cellule tumorali, introduzione di geni oncosoppressori o di citochine).

Terapia biologica.

Tema n. 13. Validazione di metodologie e modelli per terapie a logica differenziativa o regolativa della crescita.

Sviluppo di metodologie e modelli per la valutazione dell'attività anti-tumorale di sostanze coinvolte nella regolazione della crescita e del differenziamento (es.: steroidi, arsenico e derivati, antiestrogeni puri, somatostatina, interferoni, retinoidi, acido butirrico, analoghi del cAMP). Validazione preclinica (su modelli cellulari o animali) e clinica (studi di fase I e II).

Radioterapia.

Tema n. 14. Prototipo di acceleratore lineare e ottimizzazione di piani di trattamento.

Sviluppo e realizzazione in forma di prototipo di un acceleratore lineare di piccole dimensioni, specializzato per irradiare con fasci X di energia inferiore a 10 MV volumi tumorali con tecniche conformazionali e stereotassiche su piani non complanari anche per neoplasie localizzate in sede extracranica e creazione del conseguente sistema informatico per la simulazione virtuale e la ottimizzazione dei piani di trattamento radio-terapico.

Supporti informatici per la clinica.

Tema n. 15. Tecnologie informatiche per l'ottimizzazione di strategie terapeutiche e per l'analisi del significato clinico degli indicatori biologici e/o creazione di cartella clinica digitale integrata.

Sviluppo e verifica clinica di nuove tecnologie informatiche per la scelta e/o la valutazione dell'efficacia di strategie terapeutiche in oncologia e per l'analisi del significato clinico di indicatori biologici ottenuti nell'ambito di programmi di controlli di qualità (es.: sistemi esperti, reti neuronali), e/o sviluppo di un sistema per la gestione delle informazioni cliniche in oncologia con impiego di tecnologie informatiche e di reti, creazione di una cartella clinica digitale integrata.

Area 5 - TERAPIA DI SUPPORTO

Tema n. 16. Sviluppo di mezzi efficaci per il controllo e la riduzione delle manifestazioni negative legate al tumore e per la prevenzione e il trattamento delle complicanze associate alla terapia oncologica.

Valutazione della potenzialità terapeutica di nuove molecole in grado di regolare i processi del dolore cronico oncologico. Identificazione e verifica clinica di nuove tecnologie per la valutazione del dolore. Identificazione di nuove molecole per la modulazione dei disturbi psichici associati alle patologie neoplastiche o per contrastare la tossicità epatica, renale e sugli epiteli di rivestimento del tratto gastro-enterico degli agenti chemio-terapici, e/o identificazione di fattori in grado di vicariare la funzione dello stroma midollare e di fattori mobilizzanti gli elementi figuranti del sangue e i loro precursori; identificazione di fattori in grado di contrastare la neuro-tossicità e cardio-tossicità da chemioterapici. Sviluppo di nuove tecnologie per l'impiego e la purificazione di cellule staminali e molecole nella ripopolazione midollare. Sviluppo di terapie accessorie per la protezione degli annessi cutanei. Identificazione di bersagli molecolari dell'attività anti-infettiva di nuove molecole di origine naturale, e/o messa a punto di metodologie per lo sviluppo di biomateriali riassorbibili, che impieghino cellule con potenziale condrogenico ed osteogenico per la riparazione di tessuti scheletrici. Sviluppo di tecniche standardizzate per il trattamento di lesioni cutanee e dei tessuti epiteliali che impieghino cheratinocitici e cellule di origine mesenchimale, e/o creazione di nuovi modelli di studio e di nuovi materiali per la produzione di protesi endoscopiche per la terapia palliativa dei tumori inoperabili.

2. Ciascun tema prevede, altresì, attività di formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati con competenze specifiche negli oggetti di ricerca considerati dal tema stesso. La formazione deve, inoltre, garantire lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie.

3. La durata massima delle attività di ricerca e formazione non deve superare i sessanta mesi. I singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a ventiquattro mesi.

Art. 2.

1. Per il finanziamento dei progetti di ricerca e formazione afferenti le tematiche indicate al precedente art. 1, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica interviene nelle forme e nelle misure stabilite dal richiamato decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, rispettivamente all'art. 7, comma 4, per la ricerca e all'art. 7, comma 9, per la formazione.

2. L'ammontare massimo delle risorse destinate al finanziamento dei progetti predetti è stabilito in 80.000 milioni di lire, ai sensi del decreto ministeriale n. 457.Ric del 5 marzo 1998.

3. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attività di ricerca di costo preventivato non inferiore a 2 miliardi di lire, nonché attività di formazione di costo non superiore al 10% di quello della ricerca.

Art. 3.

1. Ciascun progetto, a pena di inammissibilità, deve riguardare l'esecuzione di una sola delle tematiche riportate al precedente art. 1, assicurando lo sviluppo di tutte le relative attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi di ricerca e formazione.

2. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente, e né oggetto di altri interventi pubblici.

3. L'attività di formazione, finalizzata esclusivamente all'apprendimento, deve prevedere un impegno a tempo pieno da parte del soggetto in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto, con esclusione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

4. Le attività di ricerca e formazione devono essere svolte in Italia e dal soggetto proponente, salvo quanto disposto al successivo comma 5 del presente articolo.

5. Il progetto può prevedere che l'esecuzione di parte delle attività di ricerca e formazione venga affidata a terzi e/o venga svolta all'estero, sia in centri del proponente, sia presso terzi. In particolare, per l'esecuzione delle attività di formazione i soggetti proponenti devono obbligatoriamente avvalersi anche di strutture universitarie, pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali e/o delle società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo speciale per la ricerca applicata. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunque si riserva di autorizzare le proposte di affidamento a terzi e di svolgimento all'estero sia delle attività di ricerca sia di formazione.

6. Ciascun progetto può essere presentato congiuntamente da una pluralità di soggetti, purché ammissibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ai fini dell'eventuale stipula di un contratto cointestato.

Art. 4.

1. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si osserveranno le disposizioni richiamate all'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997. In particolare, ai fini della verifica dell'affidabilità economico-finanziaria del proponente, dovrà tenersi conto esclusivamente del parametro di cui alla lettera *b)* dell'allegato 1 al decreto stesso.

2. La valutazione per l'ammissibilità al finanziamento dei progetti sarà effettuata, anche in forma comparata, sulla base dei seguenti profili:

grado di rispondenza del progetto agli specifici obiettivi della tematica cui il progetto stesso afferisce;

effetto addizionale generato dall'intervento (solo per progetti presentati da grandi imprese);

novità e originalità delle conoscenze acquisibili;

utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo;

qualità e quantità delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente;

congruità delle risorse finanziarie in ordine alla realizzazione del progetto;

attendibilità delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate dal proponente.

3. In relazione alle risorse disponibili, sarà data priorità alla necessità di assicurare lo svolgimento di tutte le tematiche previste dal presente decreto.

Art. 5.

1. I progetti devono essere redatti secondo gli schemi riportati in allegato al richiamato decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, e disponibili anche sul sito WEB del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica all'indirizzo: www.murst.it. Le informazioni richieste nei suddetti schemi devono riguardare tutte le strutture partecipanti all'esecuzione del progetto, ad eccezione delle autocertificazioni le quali occorrono esclusivamente per il soggetto proponente.

2. La domanda di finanziamento, su carta da bollo, deve pervenire, a pena di inammissibilità, anche attraverso diretta consegna all'ufficio competente, di seguito specificato, entro e non oltre il giorno 22 ottobre 1998, ore 18, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. I termini per l'espletamento del procedimento istruttorio decorrono dal giorno successivo alla data fissata quale termine per la presentazione dei progetti.

4. Il progetto, composto da un originale più quattro copie, deve essere contenuto in un unico plico sigillato indirizzato a: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento dello sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Ufficio III - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma.

5. La data di presentazione dei progetti è stabilita dal timbro apposto all'atto della ricezione dal competente ufficio.

6. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

7. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 6.

1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

1. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore: FASELLA

98A7102

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 15 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 ottobre 1992, con il quale è stata approvata la tab. XXVI-*ter* dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di diploma universitario in informatica;

Viste le delibere con le quali le autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano hanno approvato la istituzione di un secondo corso di diploma universitario in informatica nell'ambito della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, con sede presso il polo di Crema;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, comma 95, e seguenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, e in particolare l'art. 2, comma 4;

Preso atto del parere favorevole espresso in merito alla istituzione del corso di diploma universitario sopra citato dal Comitato regionale di coordinamento per la Lombardia nella seduta dell'11 giugno 1998;

Vista la relazione tecnica predisposta dal nucleo di valutazione dell'Università degli studi di Milano in data 30 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il secondo corso di diploma universitario in informatica nell'ambito della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con sede presso il polo di Crema.

Conseguentemente, lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Art. 2.

Al titolo XVI «diplomi universitari», dopo l'art. 295 è inserito, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, il seguente nuovo articolo, concernente il secondo corso di diploma universitario in informatica.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INFORMATICA
(Secondo corso)

Art. 296. — È istituito il secondo corso di diploma universitario in informatica presso il polo di Crema.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire le conoscenze dei metodi e delle tecniche per lo sviluppo dei sistemi e delle applicazioni informatiche, insieme alla cultura di base necessaria al diplomato per adeguarsi all'evoluzione della disciplina.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge per i corsi di laurea.

Il diploma si consegue in tre anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende circa 60 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 12 settimane di effettiva attività didattica.

Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori e quelli di ulteriori insegnamenti complementari per complessive 26 unità didattiche. Questo computo include le 4 unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio di cui al successivo comma 7.

Il corso di diploma è organizzato in un biennio propedeutico (20 unità) ed in un ulteriore anno di applicazione (6 unità).

I corsi obbligatori (18 unità) del biennio propedeutico sono i seguenti:

Primo anno:

architettura degli elaboratori 1 (2 unità);
programmazione 1 (2 unità);
laboratorio di informatica 1 (2 unità);
analisi matematica 1 (2 unità);
matematica discreta (2 unità).

Secondo anno:

sistemi operativi (2 unità);

algoritmi e strutture dati (2 unità);

laboratorio di informatica 2 (2 unità);

analisi numerica (1 unità);

calcolo delle probabilità e statistica matematica (1 unità).

Ciascuna unità dei laboratori di informatica è coordinata con uno dei due corsi dell'area disciplinare dell'informatica dell'anno corrispondente. La prova di esame di ogni unità del corso di laboratorio di informatica e quella dell'insegnamento con esso coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio della struttura didattica e danno luogo ad un unico voto. Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero dei docenti di questi corsi.

Le ulteriori due unità didattiche sono riservate ad uno o due corsi di insegnamento complementare e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nelle aree della matematica (tabella *B*) o della fisica ed elettronica (tabella *C*).

I corsi tra i quali possono essere scelti i complementari sono determinati annualmente dalla struttura didattica competente.

I corsi obbligatori (4 unità) dell'anno di applicazione sono i seguenti:

programmazione 2 (2 unità);

basi di dati e sistemi informativi (2 unità).

Le ulteriori due unità didattiche sono riservate ad uno o due corsi di insegnamento complementare e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nell'area della matematica (tabella *B*) o della fisica ed elettronica (tabella *C*), ovvero ad approfondimenti nelle applicazioni. I corsi tra i quali possono essere scelte le ulteriori unità didattiche sono determinati annualmente dalla struttura didattica competente.

Per conseguire il diploma lo studente dovrà discutere, di fronte ad una commissione nominata secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente, un progetto svolto sotto la guida di un relatore.

Questo progetto può essere svolto nell'ambito di periodi di addestramento presso aziende secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal terzo comma dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati affini: il corso di laurea in informatica, il corso di laurea in fisica, tutti i corsi della facoltà di ingegneria.

Le strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti. Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento del diploma i seguenti insegnamenti del biennio propedeutico del corso di laurea in informatica: tutti gli insegnamenti dell'area informatica del biennio propedeutico, due unità corrispondenti all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta e due unità corrispondenti agli insegnamenti del calcolo differenziale ed integrale.

AREE DISCIPLINARI
RELATIVE AL DIPLOMA IN INFORMATICA

TABELLA *A*

Area informatica

Algoritmi e strutture dati K05B;

Architettura degli elaboratori K05B;

Basi di dati e sistemi informativi K05B;

Fondamenti dell'informatica K05B;

Informatica applicata K05B;

Informatica generale K05B;

Informatica teorica K05B;

Ingegneria del software K05B;

Intelligenza artificiale K05B;

Interazione uomo-macchina K05B;

Laboratorio di informatica K05B;

Linguaggi di programmazione K05B;

Metodi formali dell'informatica K05B;

Programmazione K05B;

Sistemi di elaborazione K05B;

Sistemi operativi K05B.

TABELLA *B*

Area della matematica

Algebra A01B;

Algebra computazionale A01B;

Analisi matematica A02A;

Equazioni differenziali A02A;

Analisi numerica A04A;

Calcolo delle probabilità A02B;

Calcolo delle probabilità e statistica matematica A02B;

Calcolo numerico A04A;

Geometria A01C;

Geometria combinatoria A01C;

Logica matematica A01A;

Matematica computazionale A04A;

Matematica discreta A01C;

Metodi di approssimazione A04A;

Ricerca operativa A04B.

TABELLA *C*

Area della fisica ed elettronica

Fisica B01B;

Fisica geneale B01A;

Elettronica K01X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 luglio 1998

p. *Il rettore:* DECLEVE

98A7156

LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 28 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto della Libera Università «Maria SS. Assunta» approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, modificato con decreto direttoriale del 12 marzo 1991 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1995 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in psicologia - Tabella XV-*ter*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1995;

Considerato che il comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio ha espresso parere favorevole in data 16 febbraio 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 18 giugno 1998;

Viste le delibere degli organi competenti della Libera Università «Maria SS. Assunta» in ordine alla modifica di statuto intesa ad ottenere l'istituzione, nell'ambito della facoltà di scienze della formazione, del corso di laurea in psicologia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici, vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università «Maria SS. Assunta», approvato e modificato con i decreti indicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Nel capo III, Ordinamento degli studi, all'art. 17 concernente la facoltà di scienze della formazione, è aggiunto il corso di laurea in psicologia.

Dopo l'art. 32, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito l'ordinamento didattico del corso di laurea in psicologia.

CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA

TAB. XV-*ter*

Art. 1

Durata e articolazione del corso di laurea

Titolo di ammissione al corso di laurea in psicologia è quello previsto dalle vigenti leggi. Il corso di laurea in psicologia afferisce alle facoltà di psicologia, scienze della formazione e lettere e filosofia.

Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune, e in un successivo triennio articolato in indirizzi destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività e le relative tecniche di ricerca.

Gli indirizzi in cui il triennio può articolarsi sono i seguenti:

indirizzo di psicologia generale e sperimentale;

indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

indirizzo di psicologia clinica e di comunità;

indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto sono disposte dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea.

Art. 2.

Biennio propedeutico

Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali scelti tra quelli attivati dalla facoltà.

I nove insegnamenti comuni vengono individuati dalla struttura didattica competente tra le seguenti aree disciplinari:

E13X Biologia applicata, una annualità;

M10A Psicologia generale, due annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, due annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica o S03B Statistica sociale, una annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, una annualità;

M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità.

I tre insegnamenti opzionali sono scelti dagli studenti tra gli insegnamenti attivati tra le seguenti aree, limitatamente a non più di un insegnamento per area:

E13X Biologia applicata;

M04X Storia contemporanea;

M05X Discipline demoetnoantropologiche;

M08A Storia della filosofia;

M08E Storia della scienza;

M09A Pedagogia generale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

Q05A Sociologia generale;

S03B Statistica sociale.

Entro il terzo anno lo studente deve sostenere una prova di lingua inglese. A tal fine la struttura didattica competente organizza appositi insegnamenti (L18C Linguistica inglese), oppure si avvale del centro linguistico, ove istituito o di altre idonee strutture.

Art. 3.

Triennio di indirizzo

Per iscriversi al triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti comuni del biennio propedeutico; gli esami opzionali devono essere superati entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere modificata al momento dell'iscrizione al quarto anno. In caso di passaggio ad altro indirizzo lo studente ha l'obbligo di iscriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo al quale si è trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta otto insegnamenti costitutivi e cinque insegnamenti opzionali.

Per gli insegnamenti relativi alle «tecniche» di ricerca e per altri eventuali insegnamenti, il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo delle relative esperienze pratiche guidate. Lo svolgimento delle attività pratiche potrà aver luogo anche all'esterno dell'università presso enti con cui si siano stipulate apposite convenzioni. La verifica dell'esito positivo di tali esperienze è condizione preliminare per poter sostenere l'esame.

A) Triennio - *Indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione.*

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, una annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione e/o M09F Pedagogia sperimentale, due annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, tre annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F19B Neuropsichiatria infantile;

L09A Glottologia e linguistica;

M09A Pedagogia generale;

M09C Didattica;

M09F Pedagogia sperimentale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica.

B) Triennio - *Indirizzo di psicologia generale e sperimentale.*

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10A Psicologia generale, tre annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, tre annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, due annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

B01B Fisica;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

K05C Cibernetica;

L09A Glottologia e linguistica;

M07B Logica e filosofia della scienza;

M08E Storia della scienza;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
M11B Psicologia sociale;
M11C Psicologia del lavoro e applicata;
M11D Psicologia dinamica;
M11E Psicologia clinica;
S01A Statistica.

C) Triennio - *Indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.*

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11B Psicologia sociale, due annualità;
M10B Psicologia sociale, due annualità,
M11C Psicologia del lavoro e applicata, due annualità;
M11C Psicologia del lavoro e applicata o M11B Psicologia sociale, una annualità;
Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F22C Medicina del lavoro;
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;
K05B Informatica;
M10A Psicologia generale;
M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;
M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
M11B Psicologia sociale;
M11C Psicologia del lavoro e applicata;
M11D Psicologia dinamica;
M11E Psicologia clinica;
N07X Diritto del lavoro;
N09X Istituzioni di diritto pubblico;
N17X Diritto penale;
P01B Politica economica;
P02A Economia aziendale;
P02B Economia e gestione delle imprese;
P02D Organizzazione aziendale;
Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;
Q05G Sociologia della devianza;
S01A Statistica;
S03B Statistica sociale.

D) Triennio - *Indirizzo di psicologia clinica e di comunità.*

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, una annualità;
M11D Psicologia dinamica, tre annualità;
M11D Psicologia dinamica o M11B Psicologia sociale, una annualità;
M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, una annualità;
M11E Psicologia clinica, due annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F11A Psichiatria;
F19B Neuropsichiatria infantile;
F22C Medicina del lavoro;
M10A Psicologia generale;
M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;
M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
M11B Psicologia sociale;
M11C Psicologia del lavoro e applicata;
M11D Psicologia dinamica;
M11E Psicologia clinica;
N17X Diritto penale;
Q05G Sociologia della devianza;
S01A Statistica;
S03B Statistica sociale.

Nel quadro delle vigenti norme sulla autonomia universitaria, i competenti organi accademici possono deliberare, con le modalità di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, indirizzi alternativi a quelli sopra evidenziati in base alle specifiche esigenze organizzative e didattiche delle singole sedi universitarie, tenuto conto delle previsioni occupazionali e delle dinamiche del mercato del lavoro e delle professioni.

Art. 4.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Art. 5.

Esame di laurea

Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Ciascun insegnamento comprende una attività didattica (lezioni, esercitazioni, seminari, attività pratiche) di almeno 60 ore.

Dell'indirizzo seguito si farà menzione sul certificato di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1998

Il rettore

DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

98A7157

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione del bilancio preventivo per l'anno 1998 della Cassa delle ammende

Con decreto interministeriale del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro del tesoro del 13 luglio 1998, n. 570946, è stato approvato il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per l'anno 1999 con le seguenti risultanze:

Entrate previste L. 16.040.000.000.

Uscite previste L. 16.040.000.000.

98A7113

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sulla sicurezza nucleare firmata a Vienna il 20 settembre 1994

A seguito dell'emanazione della legge 19 gennaio 1998, n. 10, pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998, che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano della convenzione sulla sicurezza nucleare, firmata a Vienna il 20 settembre 1994, in data 15 aprile 1998.

Ai sensi dell'art. 30, l'atto sunnominato è entrato in vigore il 14 luglio 1998.

98A7114

Entrata in vigore del protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995.

A seguito dell'emanazione della legge 28 agosto 1997, n. 298, sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 15 settembre 1997, che ha autorizzato la ratifica si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano del protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi, Strasburgo il 9 novembre 1995 in data 3 novembre 1997.

L'atto sunnominato è entrato in vigore il 1° luglio 1998 nei rapporti tra Italia, Cipro, Norvegia, Portogallo e Svezia.

98A7115

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Comunità monastica di Siloe», in Sasso d'Ombrone

Con decreto ministeriale del 20 luglio 1998 l'associazione «Comunità monastica di Siloe», con sede in Sasso d'Ombrone (Grosseto), è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

98A7123

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 agosto 1998

Dollaro USA	1746,95
ECU	1944,18
Marco tedesco	986,70
Franco francese	294,29
Lira sterlina	2861,15
Fiorino olandese	875,01
Franco belga	47,849
Peseta spagnola	11,625
Corona danese	258,91
Lira irlandese	2480,14
Dracma greca	5,938
Escudo portoghese	9,642
Dollaro canadese	1154,09
Yen giapponese	12,136
Franco svizzero	1172,84
Scellino austriaco	140,24
Corona norvegese	231,25
Corona svedese	219,80
Marco finlandese	324,52
Dollaro australiano	1064,77

98A7232

Attribuzione di un bene immobile di proprietà della soppressa Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia.

Con decreto 26 giugno 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Liguria è stata disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'attribuzione all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.) presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dell'immobile ed i relativi beni mobili in esso allocati, destinato prevalentemente a uso amministrativo, di proprietà della soppressa Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia - Viale Matteotti, 105.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto ispettorato generale.

98A7116

Assegnazione di un bene immobile appartenente alla Cassa mutua nazionale di malattia per i lavoratori dei giornali quotidiani ubicato nella regione Liguria.

Con decreto 30 giugno 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Liguria è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto-legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio dell'Azienda sanitaria locale ed ospedaliera individuata con il provvedimento regionale del bene immobile e dei relativi beni mobili in esso allocati destinato prevalentemente a servizi sanitari ubicato nella regione Liguria, di proprietà della cassa mutua nazionale di malattia per i lavoratori dei giornali quotidiani. Il trasferimento del suddetto immobile verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del secondo comma del citato art. 5 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Sono invece attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, i beni mobili, le attrezzature ed i beni di consumo destinati ad uso diverso da quello sanitario ed allocati nell'immobile assunto in locazione dalla Cassa mutua nazionale di malattia per i lavoratori dei giornali quotidiani nel comune di Genova.

Alle operazioni di consegna provvede il predetto Ispettorato generale.

98A7117

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Modificazioni allo statuto della Società italiana della scienza del suolo (S.I.S.S.), in Firenze

Con decreto ministeriale 29 maggio 1998 sono state approvate le modifiche statutarie presentate dalla Società italiana della Scienza del suolo (S.I.S.S.), con sede in Firenze, presso l'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo, piazza Massimo D'Azeglio n. 30.

98A7119

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Ortona e Nardò

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 29 settembre 1997, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 250 in data 8 maggio 1998, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 220,60 ed il manufatto ivi insistente, acquisito allo Stato, ubicati nel comune di Ortona, in località Lido Riccio, riportati nel catasto terreni del medesimo comune, al foglio n. 8, particelle n. 910, n. 911, n. 912 e n. 913.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 23 gennaio 1997, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 238 del 4 maggio 1998, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di complessivi mq 2.836 e le opere ivi insistenti, acquisite allo Stato, site nel comune di Nardò, in località Quattro Colonne di S. Maria al Bagno (Lecce), riportate nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 129, particelle n. 2743 (di mq 16) e n. 2744 (di mq 2.820).

98A7120

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24730 del 23 giugno 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond (già Infratecna), con sede in Napoli e unità di Napoli per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 10 unità, su un organico complessivo di 85 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond (già Infratecna), a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti commi, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 24731 del 23 giugno 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond (già Infratecna), con sede in Napoli e unità di Napoli per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità, su un organico complessivo di 100 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond (già Infratecna), a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti commi, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento integrale salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 24732 del 23 giugno 1998, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è autorizzata per ulteriori sei mesi, la proroga dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 642, in favore dei lavorati interessati, dipendenti dai seguenti consorzi agrari:

1) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, con sede in Pescara e unità di Pescara e San Giovanni Teatino (Chieti), lavoratori interessati 40 sospesi a rotazione, equivalenti a 25 lavoratori sospesi a zero ore, periodo dal 29 maggio 1998 al 28 novembre 1998;

2) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno e unità di Salerno, stabilimento tabacchi Avellino Pianodardine (Avellino), lavoratori interessati 81, periodo dal 30 maggio 1998 al 29 novembre 1998;

3) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari e unità di Modugno (Bari), Altamura (Bari) e Brindisi, lavoratori interessati 31, periodo dal 1° giugno 1998 al 30 novembre 1998.

La misura dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, concessi come sopra, e quella vigente alla data di entrata in vigore del più volte richiamato decreto-legge n. 78/1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllora l'andamento dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto del limite dei 1.900 milioni di lire stanziati dall'art. 1, comma 4, lettera *b)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, dipendenti dal Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino e dal Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preabolo, per tutti i consorzi agrari di cui al presente provvedimento.

Con decreto ministeriale n. 24754 del 26 giugno 1998 è autorizzata, per il periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 ottobre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caffarello, con sede in Modena e unità di Castellarano (Reggio Emilia) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, su un organico complessivo di 29 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caffarello, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24755 del 26 giugno 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Villapaiera industria confezioni, con sede in Sedico (Belluno) e unità di Sedico (Belluno) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 48 unità, di cui tre part-time da 25 ore settimanali a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 54 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Villapaiera industria confezioni, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24756 del 26 giugno 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1997 al 31 ottobre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Società edilizia costruzioni di Belmonte Giuseppa & C., con sede in Trapani e unità di Palermo e Trapani per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 29 unità, su un organico complessivo di 69 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Società edilizia costruzioni di Belmonte Giuseppa & C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24757 del 26 giugno 1998 è autorizzata, per il periodo dal 9 dicembre 1997 all'8 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.PA.S. Industria patatine snack, con sede in Capurso (Bari) e unità di Capurso (Bari) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 33 unità, industria pruduzione snacks e patatine, su un organico complessivo di 40 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.PA.S. Industria patatine snack, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24758 del 26 giugno 1998 è autorizzata, per il periodo dal 3 marzo 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ucar, con sede in Milano e unità di Caserta per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 28,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 144 unità, su un organico complessivo di 263 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ucar, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei

limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24759 del 26 giugno 1998 è autorizzata, per il periodo dal 16 giugno 1997 al 4 gennaio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ultravox Siena, con sede in Siena (località Isola d'Arbia) e unità di Siena (località Isola d'Arbia) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 9,20 ore massime settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 105 unità, su un organico complessivo di 125 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ultravox Siena, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 23798 del 21 novembre 1997.

98A7026

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24722 del 23 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.M.E.G., con sede in Massarosa - località S. Rocchino (Lucca) e unità di Avenza (Massa Carrara), per un massimo di 52 dipendenti, Massarosa (Lucca), per un massimo di 114 dipendenti, Montemarano (Grosseto), per un massimo di 28 dipendenti, e Palermo, per un massimo di 1 dipendente, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 aprile 1998 al 2 ottobre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 3 ottobre 1998 al 2 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge numero 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24723 del 23 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telmi Italia, in liquidazione, con sede in Busnago (Milano) e unità di Busnago (Milano), per un massimo di 46 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 marzo 1998 al 23 settembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 settembre 1998 al 23 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge numero 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24724 del 23 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. FIR-EM, con sede in Roma e unità di Lastra di Signa (Firenze), per un massimo di 48 dipendenti, e Roma, per un massimo di 1 dipendente è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 aprile 1998 al 6 ottobre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 7 ottobre 1998 al 6 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge numero 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24725 del 23 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CAEL, con sede in Mele (Genova) e unità di Mele (Genova), per un massimo di 104 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 aprile 1998 al 9 settembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 ottobre 1998 al 9 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge numero 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24726 del 23 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ci.EMME, con sede in Ciriè (Torino) e unità di Melfi - località San Nicola (Potenza), per un massimo di 11 dipendenti, San Gillio (Torino), per un massimo di 16 dipendenti, e Termini Imerese (Palermo), per un massimo di 2 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 dicembre 1997 al 23 giugno 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 giugno 1998 al 23 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge numero 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24727 del 23 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Contursi acque, con sede in Contursi (Salerno) e unità di Contursi Terme (Salerno), per un massimo di 57 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 febbraio 1998 al 24 agosto 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 25 agosto 1998 al 24 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge numero 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24728 del 23 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurosodernic, con sede in Avellino e unità di Conza della Campania (Avellino), per un massimo di 26 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 agosto 1997 al 4 febbraio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 5 febbraio 1998 al 4 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge numero 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24729 del 23 giugno 1998 è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° agosto 1997 al 31 gennaio 1998 della S.p.a. ASCA agenzia stampa quotidiana nazionale, con sede in Roma e unità di Milano e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ASCA agenzia stampa quotidiana nazionale, con sede in Roma e unità di Milano, per un massimo di 1 dipendente e Roma per un massimo di 1 dipendente, per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 gennaio 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 aprile 1998, n. 24398.

Con decreto ministeriale n. 24735 del 23 giugno 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9 comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 3 comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è concessa in favore di numero massimo 120 lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Società pneumatici Pirelli, unità produttiva in Tivoli (Roma), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 maggio 1998 al 5 maggio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata, di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Pagamento diretto: si.

Normativa in deroga, art. 4, comma 21 della legge n. 608/1996.

Con decreto ministeriale n. 24741 del 26 giugno 1998:

1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 giugno 1998 con effetto dal 16 giugno 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.F.T., con sede in Torino e unità di Torino, e Ozegna (Torino) per il periodo dal 16 dicembre 1997 al 15 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1998 con decorrenza dal 16 dicembre 1997.

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Alenia difesa un'azienda di Finmeccanica divisionale sistemi avionici ed equipaggiamento - unità officine Galileo, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e unità di Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dal 12 febbraio 1997 all'11 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1997 con decorrenza 12 febbraio 1997.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24742 del 26 giugno 1998:

1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 10 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sielte padana elettronica e telecomunicazioni, con sede in Torino e unità di Milano, Trofarello (Torino), Torino e Vigliano Biellese (Biella), per il periodo dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1997 con decorrenza dal 10 dicembre 1996.

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 giugno 1998 con effetto dal 16 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. West Wind Energy Sistems, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 20 marzo 1997 al 15 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 27 marzo 1997 con decorrenza 16 gennaio 1997, art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24743 del 26 giugno 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 17 giugno 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 marzo 1997 con effetto dal 3 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, con sede in Salerno e unità di Angri (Salerno) e Fratte (Salerno), per il periodo dal 3 dicembre 1997 al 2 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1998 con decorrenza 3 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24744 del 26 giugno 1998, a seguito dell'approvazione al programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 17 giugno 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 giugno 1998 con effetto dal 1° marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie graniti sardi, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1997 con decorrenza 1° settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24745 del 26 giugno 1998, a seguito dell'approvazione al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 17 giugno 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 giugno 1998 con effetto dal 16 giugno 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.r.l. alimenta, con sede in Cagliari e unità di Macomer - località Tossillo (Nuoro), per il periodo dal 16 dicembre 1997 al 15 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1998 con decorrenza 16 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24746 del 26 giugno 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 maggio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 5 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.c. a r.l. Cooperativa muratori e cementisti C.M.C., con sede in Ravenna e unità di Ravenna, per il periodo dal 5 agosto 1997 al 4 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 5 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24747 del 26 giugno 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, della ditta S.r.l. PPG Industries Italia, con sede in Cuneo e unità di Roccasecca (Frosinone).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. PPG Industries Italia, con sede in Cuneo e unità di Roccasecca (Frosinone), per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1998 con decorrenza 1° gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24748 del 26 giugno 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Lucchini siderurgica, con sede in Milano e unità di Piombino (Livorno).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lucchini siderurgica, con sede in Milano e unità di Piombino (Livorno), per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1998 con decorrenza 1° gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24749 del 26 giugno 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 febbraio 1997 al 4 agosto 1997, della ditta S.p.a. Siam Monticchio, con sede in Rionero in Vulture (Potenza) e unità di Rionero in Vulture (Potenza).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siam Monticchio, con sede in Rionero in Vulture (Potenza) e unità di Rionero in Vulture (Potenza), per il periodo dal 5 febbraio 1997 al 4 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1997 con decorrenza 5 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24750 del 26 giugno 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 settembre 1997 al 14 settembre 1999, della ditta S.p.a. Moplefan, con sede in Milano e unità di Milano - Uff. comm.li e amm.vi e Terni (stabilimento).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Moplefan, con sede in Milano e unità di Milano - Uff. comm.li e amm.vi e Terni (stabilimento), per il periodo dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1997 con decorrenza 15 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24751 del 26 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite, con sede in Bari e unità di Bari, per un massimo di 2331 dipendenti, ivi comprese le 217 unità rientrate nell'organico della società in parola a seguito della sentenza del tribunale di Bari, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 febbraio 1998 al 13 agosto 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 14 agosto 1998 al 13 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge numero 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24753 del 26 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Serritalia, con sede in Ginestra (Potenza) e unità di Ginestra (Potenza), per un massimo di 44 dipendenti compresi i lavoratori in C.F.L., è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1997 al 14 settembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 maggio 1998 n. 24511.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge numero 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

98A7028

Provvedimenti concernenti il trattamento di mobilità

Con decreto ministeriale n. 24733 del 23 giugno 1998, ai sensi dell'art. 1, comma 1-quater, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, nei limiti finanziari, preordinati allo scopo, nell'ambito del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, continuano ad essere erogati i trattamenti concessi ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 13 novembre 1997, n 393, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo la durata, i criteri e limiti già previsti nei seguenti provvedimenti:

1) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23910/a;
2) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23910/b;
3) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23910/c;
4) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23910/d;
5) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23910/e;
6) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23910/f;
7) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/a-1;
8) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/a-2;
9) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/b;
10) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/c;
11) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/d;
12) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/e;
13) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/f;
14) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/g;
15) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/h;
16) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/i;
17) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/l;
18) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/m-1;
19) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/m-2;
20) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/n-1;
21) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/n-2;
22) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/o-1;
23) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/o-2;
24) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/p;
25) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/q;
26) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/r;
27) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/nc.

Con decreto ministeriale n. 24734 del 23 giugno 1998, ai sensi dell'art 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, sono prorogati di ulteriori dodici mesi i trattamenti di mobilità, di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in corso alla data del 31 marzo 1998 per effetto di disposizioni urgenti alla data del 31 dicembre 1997, nella misura vigente alla predetta data del 31 marzo 1998 e già concessi con i seguenti provvedimenti:

1) decreto ministeriale del 17 dicembre 1997, n. 23913;
2) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/nc;
3) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/a-1;
4) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/a-2;
5) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/b;
6) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/c;
7) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/e;
8) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/f;
9) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/g;
10) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/h;
11) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/i;
12) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/l;
13) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/m-1;
14) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/m-2;
15) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/n-1;
16) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/n-2;
17) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/o-1;
18) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/o-2;
19) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/p;
20) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/q;
21) decreto ministeriale del 31 dicembre 1997, n. 23913/r.

98A7025

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 25 giugno 1998 i poteri conferiti al prof. Nicolino Tamilia, commissario governativo della soc. cooperativa Consorzio Nuova Pomezia, con sede in Pomezia, sono stati prorogati fino al 26 luglio 1998.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1998 il dott. Carlo Maione è stato nominato — per un periodo di dodici mesi — commissario governativo della società cooperativa edilizia «Parva Domus», con sede in Lacco Ameno (Napoli), costituita il 17 marzo 1964 con atto a rogito notaio dott. M. Scardaccione.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1998 i poteri conferiti al dott. Fabrizio Borgo, commissario governativo della società cooperativa «Regione Campania 349», con sede in Napoli, sono stati prorogati fino ai dodici mesi successivi dalla data del presente decreto.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 23 luglio 1998 il dott. Alessandro Tantardini è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Contess - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lonato (Brescia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 26 giugno 1997, in sostituzione del dott. Francesco Papavero dimissionario.

Con decreto direttoriale del 23 luglio 1998 il dott. Domenico Angelosante è stato nominato liquidatore della cooperativa «CAF - Acquedotti e fognature» a r.l., con sede in L'Aquila, in liquidazione, in sostituzione del sig. Massimo Rotondi ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

98A6720 - 98A7118 - 98A7180

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Labiden»

Estratto decreto n. 263 del 19 giugno 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Serono Pharma S.p.a., con sede in via Casilina, 125, Roma, codice fiscale n. 03636901005:

Specialità: LABIDEN:

forte 20 capsule 2,5 mg, A.I.C. n. 023698018;

medio 20 capsule 1,25 mg, A.I.C. n. 023698020;

mant. 20 capsule 0,625 mg, A.I.C. n. 023698032,

e ora trasferita alla società: Industria farmaceutica Serono S.p.a., con sede in via Casilina, 125, Roma, codice fiscale n. 01112060635.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7013

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adrenalina»

Estratto decreto n. 291 del 6 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del farmaco preconfezionato a denominazione comune fino ad ora intestato alla società Radiumfarma S.r.l., con sede in via Carnevali, 111, Milano, codice fiscale n. 03809070158:

Farmaco a denominazione comune: ADRENALINA:

5 fiale 0,5 mg/1 ml, A.I.C. n. 030600011,

e ora trasferita alla società I.S.F. S.p.a, con sede in via Baglioni, 10, Perugia, codice fiscale n. 02179670548, con l'attribuzione del nuovo codice A.I.C. di seguito riportato.

Farmaco a denominazione comune: ADRENALINA:

5 fiale 0,5 mg/1 ml, A.I.C. n. 029729023 - 0WC87Z (in base 32).

I lotti del farmaco a denominazione comune ADRENALINA (030600011) prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7014

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carboyoghurt»

Estratto decreto n. 305 del 6 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ilex Italiana S.r.l., con sede in via Milano, 160, Caronno Pertusella (Varese), codice fiscale n. 08911300153:

Specialità: CARBOYOGHURT:

30 compresse verniciate, A.I.C. n. 003337033,

è ora trasferita alla società Laboratorio farmaceutico Sit specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede in via Cavour, 70, Mede (Pavia), codice fiscale n. 01108720598.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7016

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Civicor»

Estratto decreto n. 306 del 6 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Knoll Farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa, 35, Muggiò (Milano), codice fiscale n. 00868480153:

Specialità: CIVICOR:

30 confetti 40 mg, A.I.C. n. 026179010;

30 confetti 80 mg, A.I.C. n. 026179022;

5 fiale 5 mg 2 ml, A.I.C. n. 026179034,

è ora trasferita alla società GNR S.p.a., con sede in via Europa, 35, Muggiò (Milano), codice fiscale n. 00795170158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7017

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gengivarium»

Estratto decreto n. 310 del 6 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Kemyos Biomedical Research S.r.l., con sede in via Tre Cannelli, 12, Pomezia (Roma), codice fiscale n. 07261550151:

Specialità: GENGIVARIUM:

pasta g 30, A.I.C. n. 012889022,

è ora trasferita alla società Kemifar S.r.l., con sede in via Cavour, 9/11, Crema, codice fiscale n. 04149040158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7018

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cepral collutorio»

Estratto decreto n. 311 del 6 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Kemyos Biomedical Research S.r.l., con sede in via Tre Cannelle, 12, Pomezia (Roma), codice fiscale n. 07261550151:

Specialità: CEPRAL COLLUTORIO:

flacone 100 g, A.I.C. n. 013769029,

è ora trasferita alla società: Kemifar S.r.l., con sede in via Cavour n. 9/11, Crema (Cremona), codice fiscale n. 04149040158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7019

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Talwin»

Estratto decreto n. 313 del 6 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Sanofi Winthrop S.p.a., con sede in via G. B. Piranesi, 38 - 20137 Milano, codice fiscale n. 00730870151:

Specialità: TALWIN:

im IV SC 5 fiale 1 ml 30 mg, A.I.C. n. 021410030;

im 10 f 1 ml, A.I.C. n. 021410042.

Specialità: TALWINTAB:

10 compresse 50 mg, A.I.C. n. 022564037;

20 compresse 50 mg, A.I.C. n. 022564049,

sono ora trasferite alla società: Abbott S.p.a., con sede in 04010 Campoverde (Latina), codice fiscale n. 00076670595.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7020

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vitikon»

Estratto decreto n. 315 del 6 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Anodia S.r.l., con sede in via G. E. Upjohn, 2 - 20040 Caponago (Milano), codice fiscale n. 02426200966:

Specialità: VITIKON:

1 flac. polv. liof. 20 mcg + f. solv., A.I.C. n. 029219019;

1 flac. polv. liof. 10 mcg + f. solv., A.I.C. n. 029219021;

1 flac. polv. liof. 10 mcg + 1 siringa 1 ml + 2 aghi, A.I.C. n. 029219033;

1 flac. polv. liof. 20 mcg + 1 siringa 1 ml + 2 aghi, A.I.C. n. 029219045,

è ora trasferita alla società: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1/2, 20152 Milano, codice fiscale n. 08572280157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7021

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daktarin»

Estratto decreto n. 318 del 6 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle confezioni relative alla sotto elencata specialità medicinale fino ad ora intestate alla società Janssen Pharmaceutica N.V., con sede in Turnhoutseweg 30, Beerse (Belgio):

Specialità: DAKTARIN:

6 capsule vaginali 400 mg, A.I.C. n. 024957159;

2 capsule vaginali 1200 mg, A.I.C. n. 024957173;

15 ovuli vaginali 100 mg, A.I.C. n. 024957211,

è ora trasferita alla società: Janssen Cilag S.p.a., con sede in via Michelangelo Buonarroti, 23, Cologno Monzese (Milano), codice fiscale n. 00962280590.

I lotti delle confezioni sopracitate (A.I.C. n. 024957159, n. 024957173, n. 024957211) prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7022

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 4097 del 14 luglio 1998, è stato preso atto della revoca alla società Sorgente Allodola S.p.a. del decreto ministeriale n. 868 del 26 maggio 1966 di autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Fonte Etrusca».

Con decreto dirigenziale n. 4098 del 14 luglio 1998, è stato preso atto della revoca alla società Sorgente Allodola S.p.a. del decreto ministeriale n. 148 del 1° ottobre 1929 di autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «La Lodola».

Con decreto dirigenziale n. 4099 del 14 luglio 1998, alla società Fontemura S.p.a. avente:

sede legale e stabilimento di produzione in località Alpi di Poti, via Fontemura, 1 - Arezzo;

codice fiscale n. 00103650511;

è stata revocata l'autorizzazione sanitaria alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Fontemura» in contenitori di vetro a perdere della capacità di millilitri 500, 1000, 1500 e 2000 nei tipi come sgorga dalla sorgente, addizionata di anidride carbonica, leggermente addizionata di anidride carbonica di cui alla D.G.R.T. n. 225 del 20 ottobre 1990.

Con decreto dirigenziale n. 4096 del 14 luglio 1998 alla società Sorgente Lentula S.r.l. avente:

sede legale in Sambuca Pistoiese - loc. Lentula - Treppio (Pistoia);

stabilimento di produzione nel comune di Cantagallo (Prato);

a) è stata concessa l'autorizzazione a utilizzare la nuova macchina soffiatrice di preforme;

b) è stata concessa l'autorizzazione sanitaria a confezionare e vendere l'acqua minerale naturale «Lentula» in bottiglie prodotte nel proprio stabilimento di imbottigliamento, posto nel comune di Cantagallo, a partire da preforme fornite dalle ditte:

Pizzorni S.a.s. - Rossiglione (Genova); Faba Sirma S.p.a. - Parma; Plasco S.r.l. - Anagni (Frosinone).

Per il confezionamento di tale acqua è consentito l'uso di materiale Pet: Caripak P prodotto dalla Shell Italia S.p.a. (Milano); Starlight prodotto dalla Aussapol S.p.a. - S. Giorgio di Nogaro (Udine); Lighter e Vivypak prodotti da Inca International - Pisticci scalo (Matera).

L'autorizzazione di cui al punto 1*b)* è concessa per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di notifica del presente atto.

98A7122

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Udine è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

L12A «Letteratura italiana».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7182

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà sotto indicata dell'Università degli studi di Perugia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico disciplinare C05X - Chimica organica - disciplina «Chimica organica».

La disciplina, di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, terzo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Il docente chiamato dalla facoltà a ricoprire il suddetto posto, per trasferimento, dovrà regolarizzare, in bollo, la domanda e la certificazione presentata ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370.

98A7181

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Il commissario straordinario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 180 del 9 luglio 1998, ha nominato il dott. Mario De Palma, vice segretario generale vicario della Camera di commercio, conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

98A7121

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260, concernente: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 4 agosto 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 4, prima colonna, al penultimo comma delle premesse, dove è scritto: «Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 *agosto* 1998;», leggasi: «Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 *giugno* 1998;».

98A7203

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189